

INFORMATIVA SUI NUOVI PASSAGGI DALLA II ALLA III AREA PER COMPLESSIVI 550 POSTI

Ripartizione posti

Il contingente complessivo di 550 posti è stato ripartito presso le varie sedi disponibili (regionali/provinciali/Uff. centrali) alla luce delle esigenze organizzative e funzionali dell'Agenzia delle Dogane, nonché in coerenza con il principio di proporzionalità; in particolare, i posti sono stati distribuiti in modo tale che risulti identico (nella percentuale dell'11,60%) il rapporto tra personale in organico presso la singola sede e posti ivi disponibili.

Sedi disponibili (regionali/provinciali/Uff.centrali)	Posti a concorso nel profilo di Funz.dog.le, F1	Posti a concorso nel profilo di Chimico, F1	Posti a concorso nel profilo di Ingegnere, F1
Piemonte	28	0	1
Valle D'Aosta	1	0	1
Liguria	35	0	2
Lombardia	70	0	2
Veneto	35	2	0
Friuli Venezia Giulia	25	0	2
P.A.Trento	3	0	0
Emilia Romagna	30	0	2
Marche	12	0	1
Abruzzo	6	0	1
Molise	3	0	0
Toscana	31	0	2
Lazio	55	2	2
Umbria	4	0	0
Campania	33	0	2
Calabria	9	0	0
Puglia	36	0	0
Basilicata	1	0	0
Sicilia	34	0	2
Sardegna	10	0	0
Uffici centrali	59	0	0
TOTALE	520	4	20
P.A. Bolzano	6	0	0

Presso la provincia autonoma di Bolzano si provvederà all'emanazione del bando e all'espletamento della relativa procedura selettiva per la copertura di n. 6 posti disponibili nella medesima provincia nel profilo di Funzionario doganale, F1, nel rispetto di quanto disposto dal D.P.R. 26 luglio 1976, n. 752, come modificato dal decreto legislativo 23 maggio 2001, n. 272 e da successivi interventi normativi.

Ciascun candidato può presentare domanda di partecipazione per una sola procedura tra quelle elencate, ossia deve obbligatoriamente indicare la sede (regionale/ p.a. Trento ovvero Uffici centrali) per cui intende concorrere. Nell'ambito della sede prescelta (regionale/ p.a. Trento ovvero Uffici centrali), il candidato può concorrere per un solo profilo professionale.

Qualora in ciascuna sede (regionale/provinciale ovvero centrale) rimanessero scoperti posti disponibili nei profili di Chimico e/o Ingegnere, il relativo numero sarà portato in aumento ai posti disponibili nella medesima sede nel profilo di Funzionario doganale.

Requisiti di partecipazione

Può chiedere di partecipare alla selezione il personale a tempo indeterminato in organico presso l'Agenzia delle Dogane al 31 dicembre 2009 - con esclusione, quindi, dei comandati da altre Amministrazioni - e ancora in organico presso la medesima Agenzia alla data di presentazione della relativa istanza.

Per l'ammissione alle selezioni relative al profilo professionale di Funzionario doganale, F1, i candidati devono essere in possesso, alla data del 31 dicembre 2009, di uno dei seguenti diplomi di laurea (DL) conseguiti ai sensi dell'ordinamento di studi previgente al regolamento di cui al decreto del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca 3 novembre 1999, n. 509: Giurisprudenza, Economia e commercio, Statistica, Ingegneria, Fisica, Matematica, Informatica, Chimica, o titoli equipollenti o corrispondenti/equiparati in base alla normativa vigente, ovvero in possesso di uno degli equivalenti titoli di studio di primo livello, denominati laurea (L), previsti dall'art. 3 del medesimo decreto n. 509/1999.

In assenza del titolo di studio di cui al comma precedente, i candidati alle selezioni relative al profilo professionale di Funzionario doganale, F1, devono essere in possesso, alla data del 31 dicembre 2009, del diploma di scuola media secondaria superiore di durata quinquennale e di 7 anni di effettiva esperienza professionale complessivamente maturata nella seconda area (ex area B del precedente ordinamento professionale).

Per l'ammissione alla selezione relativa al profilo professionale di Chimico, F1, i candidati devono essere in possesso di uno dei titoli di studio previsti dal D.P.R. 5 giugno 2001, n. 328 e successive modifiche e integrazioni (v. artt. da 35 a 39 del suddetto decreto), ovvero in possesso di uno dei titoli equipollenti, corrispondenti/equiparati o equivalenti in base alla normativa vigente, nonché dell'abilitazione all'esercizio della professione di Chimico e dell'iscrizione al relativo albo.

Per l'ammissione alla selezione relativa al profilo professionale di Ingegnere, F1, i candidati devono essere in possesso di uno dei titoli di studio previsti dal D.P.R. 5 giugno 2001, n. 328 e successive modifiche e integrazioni (v. artt. da 45 a 49 del suddetto decreto) ovvero in possesso di uno dei titoli equipollenti, corrispondenti/equiparati o equivalenti in base alla normativa vigente, nonché dell'abilitazione all'esercizio della professione di Ingegnere e dell'iscrizione al relativo albo.

La verifica del possesso dei requisiti di partecipazione da parte dei candidati, l'adozione delle eventuali determinazioni di esclusione e l'approvazione delle graduatorie di merito e dei vincitori sono poste in essere dalle Strutture (Direzioni regionali e/o interregionali ovvero Struttura Centrale) cui fanno capo le sedi per le quali i candidati medesimi chiedono di partecipare.

Modalità della selezione

Le procedure selettive si articolano in due fasi: 1°) valutazione titoli; 2°) colloquio.

Non è previsto alcuno “sbarramento” ai fini dell’ammissione alle due fasi della procedura selettiva; pertanto, ciascun candidato in possesso dei requisiti di partecipazione potrà partecipare alle due fasi e, ove superi il colloquio, collocarsi nella graduatoria di finale di merito in base al punteggio complessivo riportato.

PRIMA FASE: graduatoria per titoli, basata sulla valutazione di titoli ascrivibili alle seguenti due categorie:

A) Esperienza professionale; B) titoli di studio/culturali.

Sono valutabili i titoli posseduti alla data del 31 dicembre 2009. Il punteggio massimo attribuibile per i titoli è pari a punti 60.

A) Esperienza professionale. Il punteggio massimo attribuibile per l’esperienza professionale è pari a punti 30. È valutabile quale esperienza professionale il servizio effettivamente svolto dal dipendente; ciò che rileva è, quindi, l’inquadramento economico del dipendente - e non quello meramente giuridico, ove eccezionalmente non coincidente con quello economico - in quanto solo quest’ultimo è connesso alle funzioni effettivamente svolte e implica l’acquisizione di un’effettiva esperienza professionale.

I periodi di svolgimento di mansioni superiori sono valutabili quali servizio effettivo - a prescindere dall’inquadramento economico del dipendente- nei soli casi in cui risultino da sentenze esecutive ovvero da processi verbali di conciliazione ma, in quest’ultimo caso, solo se i suddetti processi verbali siano stati redatti in data anteriore al 31 dicembre 2009 e siano stati formati ai sensi degli articoli 65 e 66 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modifiche e integrazioni.

È valutabile esclusivamente il servizio di ruolo effettivamente prestato presso l’Amministrazione finanziaria ovvero presso un’altra pubblica Amministrazione che rientri nell’ambito di applicazione dell’art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, con attribuzione dei differenti punteggi sotto specificati.

Per Amministrazione finanziaria si intendono le Amministrazioni alle quali si applica il C.C.N.L. del personale del comparto delle Agenzie fiscali e il Ministero dell’Economia e delle Finanze, nonché gli Enti pubblici confluiti nelle suddette Amministrazioni e nel citato Ministero a seguito dei vari processi di riforma.

È valutabile il servizio a tempo parziale in proporzione alla percentuale di tempo lavorato ogni anno.

Non sono valutabili quali esperienza professionale effettivamente maturata nelle aree funzionali i periodi di cui ai commi 7 e 8 dell’art. 77 del D.P.R. 14 febbraio 1964, n. 237, come modificato dall’art. 22 della legge 24 dicembre 1986, n. 958, ossia i periodi di servizio militare di leva, di ferma volontaria e di rafferma. Infatti, in attuazione di quanto disposto dal comma 9 del citato art. 77 e in coerenza con quanto statuito dalla Corte Suprema di Cassazione, Sezione Lavoro Civile, con sentenza n. 26562 depositata il 5 novembre 2008, le norme di cui al medesimo art. 77 non sono applicabili alle procedure selettive interne ma solo ai pubblici concorsi banditi dalle pubbliche Amministrazioni “*per l’assunzione o l’immissione di personale esterno*”.

Sono previste le seguenti cinque sottocategorie del titolo "esperienza professionale", valutabili con un diverso punteggio:

A1) Esperienza professionale effettivamente maturata presso l'Amministrazione finanziaria nelle fasce retributive F3, F4, F5 e F6 della seconda area (o posizioni corrispondenti in base al precedente ordinamento professionale), valutabile con punti **2** per ciascun anno di servizio o periodo superiore al semestre.

Ove nel totale del servizio effettivo complessivamente ascrivibile alla presente categoria A1 risulti una frazione di anno, la frazione superiore a sei mesi si computa come anno intero; la frazione uguale o inferiore a sei mesi non si computa.

A2) Esperienza professionale effettivamente maturata presso altre pubbliche Amministrazioni nelle fasce retributive F3, F4, F5 e F6 della seconda area (o posizioni corrispondenti in base al precedente ordinamento professionale), valutabile con punti **1,50** per ciascun anno di servizio o periodo superiore al semestre.

Ove nel totale del servizio effettivo complessivamente ascrivibile alla presente categoria A2 risulti una frazione di anno, la frazione superiore a sei mesi si computa come anno intero; la frazione uguale o inferiore a sei mesi non si computa.

A3) Esperienza professionale effettivamente maturata presso l'Amministrazione finanziaria nelle fasce retributive F1 e F2 della seconda area (o posizioni corrispondenti in base al precedente ordinamento professionale), valutabile con punti **1** per ciascun anno di servizio o periodo superiore al semestre.

Ove nel totale del servizio effettivo complessivamente ascrivibile alla presente categoria A3 risulti una frazione di anno, la frazione superiore a sei mesi si computa come anno intero; la frazione uguale o inferiore a sei mesi non si computa.

A4) Esperienza professionale effettivamente maturata presso altre pubbliche Amministrazioni nelle fasce retributive F1 e F2 della seconda area (o posizioni corrispondenti in base al precedente ordinamento professionale), valutabile con punti **0,50** per ciascun anno di servizio o periodo superiore al semestre.

Ove nel totale del servizio effettivo complessivamente ascrivibile alla presente categoria A4 risulti una frazione di anno, la frazione superiore a sei mesi si computa come anno intero; la frazione uguale o inferiore a sei mesi non si computa.

A5) Esperienza professionale effettivamente maturata presso l'Amministrazione finanziaria o altre pubbliche Amministrazioni nella prima area (o posizioni corrispondenti in base al precedente ordinamento professionale), valutabile con punti **0,30** per ciascun anno di servizio o periodo superiore al semestre.

Ove nel totale del servizio effettivo complessivamente ascrivibile alla presente categoria A5 risulti una frazione di anno, la frazione superiore a sei mesi si computa come anno intero; la frazione uguale o inferiore a sei mesi non si computa.

A6) Particolari incarichi ricoperti dal 1° gennaio 2001 su formale conferimento dell'Agenzia delle Dogane o del Ministero dell'Economia e delle Finanze (ex Ministero delle Finanze).

Sono valutabili i seguenti incarichi:

- Incarico di componente di commissioni, comitati, gruppi di lavoro/studio/progetto/ricerca, ove attribuito da Direttori di Strutture di vertice, centrali o periferiche, o dal Ministro: per ciascun incarico, a prescindere dalla durata dello stesso, punti 0,25, per un massimo complessivo di punti **10**.

L'autorizzazione a usufruire del trattamento di missione (c.d. "trattamento di trasferta") non costituisce, di per sé, incarico valutabile, ove l'attività cui è finalizzata la missione non sia riconducibile a uno degli incarichi sopra indicati;

- Incarico di coordinatore di unità operativa interna, conferito dal Direttore o Reggente dell'Ufficio, ovvero da

Direttori di Strutture di vertice o dal Ministro, valutabile con punti 2 per ciascun anno di servizio o periodo superiore al semestre, per un massimo complessivo di punti 10. La durata del suddetto incarico deve risultare da atti formali.

A7) corsi di formazione frequentati a decorrere dal 1° gennaio 2001 - anche esternamente all'Agenzia e/o al Ministero dell'Economia e delle Finanze (ex Ministero delle Finanze) - su designazione dell'Agenzia o del Ministero medesimi, della durata minima di cinque giorni o comunque non inferiore a trenta ore di lezione e con superamento di esame finale, di contenuto correlato alle attività proprie dei profili professionali dell'Agenzia delle Dogane, attività desumibili dall'accordo del 31 marzo 2009, concernente la declaratoria dei profili professionali dell'Agenzia stessa: punti 0,25 per ogni attestato di superamento di esame finale, per un massimo complessivo di punti 1,5.

B) Titoli di studio/culturali. Il punteggio massimo complessivamente attribuibile per i titoli di studio/culturali è pari a punti 30.

Sono suscettibili di valutazione più titoli di studio, ma i relativi punteggi non sono cumulabili, in quanto il titolo di studio più elevato assorbe gli altri.

B1) diploma di scuola secondaria di secondo grado di durata quinquennale: punti 13;

B2) laurea (L) e titoli corrispondenti ed equipollenti: punti 17;

B3) laurea specialistica (LS) e titoli corrispondenti ed equipollenti: punti 23;

B4) diploma di laurea in materie specifiche (si vedano al riguardo le classi di laurea indicate all'art.1 quali requisiti di partecipazione): punti 25;

B5) punteggio aggiuntivo massimo complessivamente attribuibile per il possesso di uno o più dei seguenti titoli: specializzazione *post lauream*, dottorato di ricerca, seconda laurea, corsi di perfezionamento/master post universitari, abilitazione all'esercizio delle professioni che presupponga la previa acquisizione di uno dei titoli di studio di cui al punto B4, pubblicazioni di data successiva al 1° gennaio 2001 e di contenuto correlato alle attività proprie dei profili professionali dell'Agenzia delle Dogane: punti 5.

SECONDA FASE: colloquio, che dev'essere sostenuto di fronte a una Commissione esaminatrice – verrà nominata una Commissione presso ciascuna Struttura (regionale/interregionale/provinciale/Uffici centrali) – ed è volto a verificare il possesso, da parte del candidato, della professionalità richiesta dal profilo superiore. Il punteggio massimo attribuibile in sede di colloquio è pari a punti 70; il colloquio si intende superato con un minimo di punti 42.

Il colloquio verterà sulle seguenti materie e argomenti:

- Fini istituzionali, attribuzioni, organi e attività dell'Agenzia delle Dogane;
- Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni pubbliche recate dal decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modifiche e integrazioni;
- Normativa in materia di dogane e accise.

Commissioni esaminatrici e formazione delle graduatorie finali

Presso ciascuna Direzione regionale/interregionale/provinciale (istituenda) e presso gli Uffici centrali verrà costituita una Commissione esaminatrice - nominata dal Direttore dell'Agenzia - avente il compito di presiedere allo svolgimento delle operazioni di valutazione relative alle procedure selettive.

La votazione finale è espressa in centotrentesimi. Le Commissioni esaminatrici formano le graduatorie finali sulla base del punteggio complessivo riportato da ciascun candidato, risultante dalla somma delle votazioni attribuitegli dalla Commissione medesima in sede di valutazione dei titoli e di colloquio.

I Direttori regionali/interregionali (ovvero il Direttore provinciale di Trento, di prossima nomina), nonché, per gli Uffici centrali, il Direttore Centrale del personale - accertata la regolarità delle procedure - approvano le graduatorie di merito e dei vincitori. Qualora più candidati abbiano riportato il medesimo punteggio complessivo, si applicheranno le norme di cui all'art. 5, comma 5, del D.P.R. 9 maggio 1994, n. 487 e successive modifiche e integrazioni, secondo cui a parità di merito e di titoli la preferenza è determinata:

- a) dal numero dei figli a carico, indipendentemente dal fatto che il candidato sia coniugato o meno;
- b) dall'aver prestato lodevole servizio nelle amministrazioni pubbliche (il relativo attestato deve recare data non successiva al 31.12.2009);
- c) dalla più giovane età.